

Causa C-536/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 agosto 2022

Giudice del rinvio:

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg, Germania)

Data della decisione di rinvio:

8 agosto 2022

Ricorrenti:

MW

CY

Resistente:

VR Bank Ravensburg-Weingarten eG

Oggetto del procedimento principale

Domanda di restituzione dell'indennizzo per rimborso anticipato con riferimento a un contratto di credito ai consumatori relativo a beni immobili

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato», di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE, debba essere interpretata nel senso che l'indennizzo comprende anche il mancato guadagno del creditore, in

particolare, i futuri pagamenti a titolo di interessi di cui esso è privato in ragione del rimborso anticipato.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il diritto dell'Unione e, in particolare, l'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE, contenga delle prescrizioni in merito al calcolo dei ricavi, da considerare nel quadro del mancato guadagno, che il creditore trae dal reinvestimento di un credito al consumo relativo a beni immobili rimborsato anticipatamente ed eventualmente quali.

In particolare:

- a) Se, ai fini del calcolo, la normativa nazionale debba riferirsi alle modalità con cui il creditore utilizza effettivamente l'importo rimborsato anticipatamente.
 - b) Se una normativa nazionale possa consentire al creditore di calcolare l'indennizzo per il rimborso anticipato sulla base di un reinvestimento fittizio in titoli del mercato dei capitali sicuri e con una durata congrua (cosiddetto metodo dell'attivo-passivo).
- 3) Se rientri nel campo di applicazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE anche il caso in cui il consumatore, prima di rimborsare anticipatamente il credito al creditore, receda anzitutto da un contratto di credito ai consumatori relativo a beni immobili in forza di un diritto di recesso previsto dal legislatore nazionale.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34), articolo 25, paragrafo 3

Disposizioni nazionali fatte valere

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco, BGB), in particolare, articoli 252, 490, paragrafo 2, 500, paragrafo 2, 502 e 812

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 L'11 gennaio 2019 i ricorrenti stipulavano con la resistente un contratto di credito ai consumatori relativo a beni immobili (in prosieguo: il «contratto di credito») per un importo netto prestato pari a EUR 236 000,00 ai fini dell'acquisto di un

appartamento locato. In base al contratto di credito, il tasso debitore è fisso sino al 30 gennaio 2029.

- 2 Secondo quanto indicato nel contratto di credito, nel periodo per il quale è previsto un tasso fisso il mutuatario può adempiere, in tutto o in parte, anticipatamente gli obblighi su di lui gravanti solo qualora vanti un interesse legittimo in tal senso.
- 3 A norma del contratto di credito, in caso di rimborso anticipato della somma mutuata, è dovuto un indennizzo per rimborso anticipato. A questo riguardo, il contratto di credito indica che la banca ha diritto al risarcimento del danno ad essa derivante dal rimborso anticipato. Il contratto di credito prevede inoltre che il calcolo di detto danno debba essere compiuto sulla base del metodo attivo-passivo ritenuto ammissibile dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), nell'ambito del quale si muove dall'assunto che le risorse liberate con l'estinzione vengano investite, per una pari durata, in obbligazioni ipotecarie. Nel compiere tale calcolo va considerato, segnatamente, a titolo di danno finanziario derivante dall'anticipata estinzione del credito, il danno da deterioramento del tasso di interesse, vale a dire la differenza tra il tasso contrattualmente pattuito e la rendita derivante da obbligazioni ipotecarie con una durata pari alla durata residua del credito da estinguere. Ai sensi del contratto di credito, è dovuto inoltre un equo compenso a copertura degli oneri amministrativi collegati al rimborso anticipato del credito.
- 4 Con contratto di compravendita del 19 maggio 2020, i ricorrenti vendevano l'immobile locato al prezzo di EUR 255 000,00. Il ricorrente, un soldato che prestava servizio volontario a tempo determinato, era stato trasferito dal suo datore di lavoro. I ricorrenti recedevano dal contratto di credito con decorrenza dal 30 giugno 2020. Con lettera del 9 giugno 2020, la resistente comunicava ai ricorrenti l'indennizzo per rimborso anticipato, pari a EUR 27 614,17, da essa preteso per il rimborso anticipato del credito al 30 giugno 2020. I ricorrenti versavano detto indennizzo per rimborso anticipato.
- 5 Con missiva del 19 aprile 2021, i ricorrenti chiedevano alla resistente la restituzione dell'indennizzo per rimborso anticipato, fatta poi valere con l'azione in esame.
- 6 A parere dei ricorrenti, la resistente non avrebbe avuto alcun diritto al pagamento dell'indennizzo per rimborso anticipato poiché il contratto di credito non conterrebbe sufficienti informazioni, in particolare, sulla quantificazione di detto indennizzo. Inoltre, dalla direttiva 2014/17 emergerebbe che l'indennizzo per rimborso anticipato può costituire unicamente un indennizzo per i costi effettivamente insorti e non può ricomprendere gli interessi di cui il creditore viene privato o il mancato guadagno. I ricorrenti ritengono, inoltre, che un calcolo ipotetico secondo formule aritmetico-finanziarie sarebbe inammissibile.

- 7 La resistente ritiene che il contratto contenga, in misura sufficiente, tutte le informazioni prescritte ex lege. Con riferimento all'ammontare dell'indennizzo richiesto, essa rimanda alla giurisprudenza consolidata del Bundesgerichtshof, secondo cui, in caso di legittima estinzione di un credito assistito da garanzia ipotecaria, il creditore ha diritto al risarcimento del danno direttamente collegato al rimborso anticipato se, all'atto dell'estinzione, il mutuatario è tenuto a versare interessi a un tasso fisso. All'atto dell'erogazione dei crediti, le banche sarebbero di norma chiamate a rifinanziarsi assumendo, a loro volta, impegni a lungo termine.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Ai fini della decisione della controversia principale rileva se i ricorrenti vantino un diritto alla restituzione dell'indennizzo per rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 812 del BGB (che disciplina il diritto di restituzione in caso di arricchimento indebito). Sarebbe così se la resistente non avesse avuto alcun diritto all'indennizzo per rimborso anticipato.

Sulla prima questione pregiudiziale

- 9 Il diritto della resistente al pagamento dell'indennizzo per rimborso anticipato potrebbe derivare dall'articolo 502, paragrafo 1, del BGB. Tuttavia, ove tale disposizione fosse incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, nella misura in cui al creditore è riconosciuto quale indennizzo per rimborso anticipato l'integrale risarcimento del suo danno, compreso il mancato guadagno, la resistente non avrebbe alcun diritto al mancato guadagno. Occorrerebbe quindi accogliere la domanda di restituzione dell'indennizzo per rimborso anticipato.
- 10 L'articolo 252 del BGB prevede che il danno da risarcire comprende anche il mancato guadagno.
- 11 A norma dell'articolo 500, paragrafo 2, [del BGB], il mutuatario può, in qualsiasi momento, adempiere anticipatamente, in tutto o in parte, le obbligazioni derivanti a suo carico da un contratto di credito ai consumatori (prima frase). Tuttavia, quanto si tratta di un contratto di credito ai consumatori per il quale è stato concordato un tasso di interesse fisso, nel periodo per il quale tale tasso è previsto ciò è possibile solo se sussiste un interesse legittimo del mutuatario (seconda frase).
- 12 A norma dell'articolo 502, paragrafo 1, del BGB, in caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto a un «equo indennizzo per rimborso anticipato». A far data dal recepimento della direttiva 2014/17 nel diritto tedesco, la disposizione di cui trattasi si applica anche ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili. Tuttavia, nell'articolo 502 del BGB non viene definito cosa si intenda precisamente con equo indennizzo per rimborso anticipato.

- 13 Il legislatore tedesco non ha dato espressa attuazione ai requisiti contenuti nell'articolo 25, paragrafo 3, prima e seconda frase, secondo cui può essere preteso soltanto un indennizzo «oggettivo» e l'indennizzo «non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore».
- 14 La giurisprudenza nazionale muove dall'assunto che il danno in capo al creditore ai sensi dell'articolo 502, paragrafo 1, del BGB deve continuare ad essere determinato alla luce dei principi sanciti dalla normativa in materia di risarcimento del danno cosicché, anche a seguito del recepimento della direttiva 2014/17, il creditore ha diritto di ottenere a titolo di mancato guadagno il rimborso, ai sensi dell'articolo 252 del BGB, degli interessi non percepiti.
- 15 A parere del giudice del rinvio, dalla formulazione e dall'impianto sistematico dell'articolo 25 della direttiva 2014/17 possono desumersi vari elementi interpretativi.
- 16 A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2014/17, gli Stati membri assicurano che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore abbia diritto ad una riduzione del costo totale del credito e che detta riduzione riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Tale passaggio potrebbe significare che devono venir meno gli interessi e i costi per la durata residua del contratto.
- 17 Contro una presa in considerazione degli interessi che sarebbero maturati in assenza del rimborso anticipato depone anche il fatto che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17 possono essere pretesi soltanto costi *direttamente* connessi al rimborso anticipato del credito. Vi è motivo di dubitare che vi si possano ricomprendere gli interessi che sarebbero maturati solo in mancanza del rimborso anticipato.
- 18 Inoltre, anche la formulazione restrittiva «per gli *eventuali* costi» di cui all'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17 osta a una presa in considerazione degli interessi (nel considerando 66 della direttiva si rinviene una limitazione analoga ai «costi *potenziali*»). Infatti, nel caso di un rimborso anticipato il creditore perde necessariamente gli ulteriori pagamenti a titolo di interessi, non solo *potenzialmente*.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 19 Qualora il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17, non ostasse a un diritto della banca ad ottenere, ai sensi dell'articolo 502, paragrafo 1, del BGB, l'integrale risarcimento del danno, compreso il mancato guadagno, ma fosse incompatibile con il metodo di calcolo del succitato risarcimento del danno approvato dalla giurisprudenza nazionale, la domanda dovrebbe comunque essere accolta poiché, ai sensi dell'articolo 502, paragrafo 2, punto 2, del BGB, il diritto al pagamento dell'indennizzo per rimborso anticipato è escluso se l'applicando metodo di calcolo non è stato

comunicato al consumatore all'atto della conclusione del contratto. L'articolo 502, paragrafo 2, punto 2, del BGB prevede che il diritto all'indennizzo per rimborso anticipato è escluso se «all'interno del contratto le informazioni sulla durata del contratto, il diritto di recesso del mutuatario o il calcolo dell'indennizzo per rimborso anticipato sono insufficienti». Nel caso di specie, la resistente ha comunicato ai ricorrenti soltanto un calcolo secondo il cosiddetto metodo dell'attivo-passivo e non poteva, pertanto, quantificare ex post il proprio danno avvalendosi di un metodo differente.

- 20 A parere del giudice del rinvio, dall'articolo 25 della direttiva 2014/17 si ricavano punti di vista diversi quanto al calcolo dell'indennizzo per rimborso anticipato.
- 21 Il requisito di un indennizzo «oggettivo», presente all'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17, suggerisce che solo costi effettivi realmente insorti possono essere ricompresi nel calcolo. Una quantificazione fittizia sulla base di valori aritmetico-finanziari o statistici sarebbe pertanto inammissibile. In tal senso potrebbe deporre anche l'espressione «laddove giustificato», di cui all'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/17, in particolare quando questa precisazione si riferisce al requisito del carattere oggettivo, come nella versione inglese («objective compensation, where justified») e francese («objective, lorsque cela s'avère justifié»).
- 22 Per contro, a favore della possibilità di rimborsare anche perdite fittizie depone la formulazione dell'articolo 25, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2014/17. In base ad essa, le informazioni messe a disposizione del mutuatario «quantificano (...) le implicazioni (...) in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili». Da questa formulazione si potrebbe dedurre che l'indennizzo ricomprende anche i fattori che possono essere determinati mediante ipotesi.

Sulla terza questione pregiudiziale

- 23 Il diritto della resistente all'indennizzo per rimborso anticipato potrebbe derivare anche dall'articolo 490, paragrafo 2, terza frase, del BGB, poiché i ricorrenti non solo hanno rimborsato anticipatamente il credito, ma sono altresì preliminarmente receduti dal contratto. In caso di risposta negativa alla terza questione pregiudiziale, la resistente avrebbe diritto al mancato guadagno. Se invece si dovesse rispondere alla terza questione pregiudiziale in senso affermativo, nel quadro dell'interpretazione dell'articolo 490, paragrafo 2, del BGB si porrebbero le medesime questioni sorte in sede di applicazione dell'articolo 502, paragrafo 1, del BGB (prima e seconda questione pregiudiziale).
- 24 Ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 2, del BGB, ove il tasso debitore sia fisso e il prestito sia garantito, in particolare, mediante ipoteca, il mutuatario può recedere anticipatamente da un contratto di credito quando lo richiedono i suoi «interessi legittimi» (primo periodo). Un siffatto interesse sussiste, segnatamente, quando il

mutuatario ha la necessità di utilizzare diversamente il bene dato in garanzia del credito (seconda frase). Il mutuatario è tenuto a rimborsare al creditore i danni ad esso derivanti dal recesso anticipato (terza frase). In base alla giurisprudenza consolidata del Bundesgerichtshof, anche ai fini del calcolo di questo indennizzo per rimborso anticipato trovano applicazione i principi sanciti dalla normativa in materia di risarcimento del danno, cosicché – a norma dell'articolo 252 del BGB - deve essere rimborsato anche il mancato guadagno.

- 25 Nel diritto nazionale si discute se le condizioni del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 2, del BGB siano più restrittive di quelle del rimborso anticipato a norma dell'articolo 500 del BGB e se l'articolo 25 della direttiva 2014/17 incida anche sull'interpretazione dell'articolo 490 del BGB. Ad oggi, secondo l'opinione prevalente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 490, paragrafo 2, del BGB è richiesto, in sede di interpretazione della nozione di «interesse legittimo», un legame con il mantenimento della libertà di azione del mutuatario proprio con riferimento all'immobile concesso a garanzia del credito. Per contro, muovendo da un'interpretazione conforme alla direttiva, si ritiene che nel quadro dell'articolo 500 del BGB anche interessi legittimi di altra natura (ad esempio, un divorzio o la disoccupazione) possano giustificare l'estinzione anticipata.
- 26 A parere del giudice del rinvio, molti elementi depongono a favore dell'applicabilità dell'articolo 25 della direttiva 2014/17 anche quando il consumatore, prima di rimborsare anticipatamente il credito, recede dal contratto di credito ai consumatori relativo a beni immobili ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 2, del BGB. L'articolo 25 della direttiva 2014/17 è diretto a garantire uno standard minimo di protezione del consumatore in caso di rimborso anticipato. In tale contesto non può rilevare se, prima di detto rimborso, sia stato esercitato - in aggiunta - un diritto di recesso riconosciuto dalla normativa nazionale. Di norma, un consumatore sarà del tutto ignaro dell'esistenza, nel suo diritto nazionale, di disposizioni diverse per queste due tipologie di casi. E anche laddove conosca entrambe le possibilità, è probabile che receda «per sicurezza». Se la direttiva non trovasse applicazione a questi casi, molti consumatori non trarrebbero beneficio dal loro diritto al rimborso anticipato del credito ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2014/17.
- 27 Ciò vale, in particolare, ove, nel rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, la Corte dovesse pervenire alla conclusione che i principi ad oggi applicabili, nel quadro degli articoli 500 e 502 del BGB, in forza del diritto nazionale in materia di calcolo dell'indennizzo per rimborso anticipato sono, in tutto o in parte, incompatibili con l'articolo 25 della direttiva 2014/17. Se in caso di esercizio del diritto di recesso anticipato ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 2, del BGB l'indennizzo per rimborso anticipato venisse quantificato con modalità diverse rispetto al caso del rimborso anticipato a norma degli articoli 500 e 502 del BGB, il consumatore che recede anticipatamente dal suo credito potrebbe trovarsi in condizioni più svantaggiose rispetto a chi si sia avvalso del proprio diritto di rimborso anticipato senza recedere. Alla luce dell'obiettivo di tutela del

consumatore perseguito da questa normativa appare pertanto necessario che l'articolo 25 della direttiva 2014/17 trovi applicazione anche nel caso del recesso esercitato prima del rimborso del credito.

DOCUMENTO DI LAVORO